SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 264**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

87A9276 - 87A9308

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1987, n. 464.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, recante approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 25 giugno 1978, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato;

Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alla esigenza di rispondere alla complessa e crescente attività di erogazione di beni e servizi cui il Provveditorato generale è istituzionalmente preposto;

Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1987;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - Le forniture, i lavori, le provviste, i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato, per il funzionamento dei servizi dell'amministrazione statale, sono i seguenti:

a) acquisti di mobili ed arredi, macchine, apparecchiature, strumenti tecnici, automobili, acquisto di oggetti di cancelleria, di uniformi per il personale subalterno, di materiali elettrici e telefonici;

b) riparazione, manutenzione, adattamento di mobili ed arredi, macchine e apparecchiature varie, spese per il funzionamento dei laboratori di falegnameria e del laboratorio chimico;

c) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di riproduzione, telefonici, radiotelefonici e radiotelegrafici, elettronici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

d) acquisto di materiali accessori per le apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati;

e) servizi di assistenza specialistica di qualsiasi genere e realizzazione di analisi e programmazione, servizi di acquisizione ed elaborazione dati;

f) forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei sistemi informatici e non previsti nei precedenti paragrafi;

g) riparazione, manutenzione di automobili di servizio, acquisto di carburante e lubrificante, di materiale di ricambio ed accessori, spese per autorimesse e noleggi;

h) pulizia, derattizzazione, disinfestazione e acquisto dei materiali occorrenti;

i) riscaldamento di locali e provviste di combustibile;

l) spese per trasporti, spedizioni e noli, spese per imballaggio, facchinaggio e attrezzature speciali per il carico e lo scarico di materiali;

m) vigilanza dell'autorimessa e dei magazzini dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato;

n) affitto di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento per l'organizzazione di corsi di addestramento tecnico del proprio personale e per l'organizzazione di conferenze e convegni nell'interesse dei servizi;

o) svolgimento di corsi di preparazione e formazione del personale, compresi corsi di lingue estere;

p) effettuazione di prove psicotecniche e di corsi nel settore informatico;

q) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, nell'interesse dei servizi istituzionali;

r) divulgazione dei bandi di gara, a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;

s) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

t) lavori di traduzione, da liquidare su presentazione di fattura, nonché, eccezionalmente, lavori di copia, da liquidare parimenti su presentazione di fattura da affidare ad imprese commerciali, qualora non possa provvedersi con il personale dipendente;

u) lavori di ricerca, indagine e studi connessi con lo svolgimento dei servizi di istituto.

L'esecuzione delle forniture, dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al primo comma è disposta dai dirigenti nel limite massimo di L. 300.000.000 e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive variazioni».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato:

«Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 10.000.000, oltre IVA».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato:

«I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario delle forniture, dei lavori e dei servizi di cui all'art. 1 debbono richiedersi ad almeno tre persone o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza della fornitura, del lavoro o del servizio, non renda necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non superi L. 10.000.000, oltre IVA».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato:

«Le forniture, i lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 debbono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non sono soggetti a collaudo».

Art. 5.

1. Il terzo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato:

«Per le forniture, i lavori, le provviste il cui importo di spesa non superi 2.000.000 di lire, o che per la loro natura non possono essere sottoposti a collaudo, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dell'amministrazione a cui sono destinati i beni o nel cui ambito sono svolti i lavori o servizi, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 43

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, concerne: «Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e nelle correlative disposizioni legislative e regolamentari».

— Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, concerne: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

— Il D.P.R. 25 giugno 1978, n. 233, concerne: «Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo».

Nota all'art. 2:

Tenuto conto della modifica apportata con il presente articolo, il testo dell'art. 4 del regolamento approvato con D.P.R. n. 478/1985 risulta essere ora il seguente:

«Art. 4. — Le forniture, i lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con personale dipendente impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso dell'amministrazione.

Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 10.000.000, oltre l'IVA.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario le forniture, i lavori, i servizi, per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone o imprese».

Nota all'art. 3:

Tenuto conto della modifica apportata con il presente articolo, il testo dell'art. 6 del regolamento approvato con D.P.R. n. 478/1985 risulta essere ora il seguente:

«Art. 6. — I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario delle forniture, dei lavori e dei servizi di cui all'art. 1 debbono richiedersi ad almeno tre persone o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza della fornitura, del lavoro o del servizio, non renda necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non superi L. 10.000.000, oltre l'IVA».

I preventivi possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a non meno di tre persone od imprese preventivi di spese od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente art. 1.

I preventivi debbono rimanere conservati agli atti».

Nota agli articoli 4 e 5:

Tenuto conto della modifica apportata con i presenti articoli, il testo dell'art. 8 del regolamento approvato con D.P.R. n. 478/1985 risulta essere ora il seguente:

«Art. 8. — Le forniture, i lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 debbono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non sono soggetti a collaudo.

I collaudi sono di competenza del Provveditorato generale dello Stato che li effettua direttamente o per delega.

Per le forniture, i lavori, le provviste il cui importo di spesa non superi 2.000.000 di lire, o che per la loro natura non possono essere sottoposti a collaudo, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dell'amministrazione a cui sono destinati i beni o nel cui ambito sono svolti i lavori o servizi, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti.

È ammesso il collaudo parziale delle forniture, dei lavori e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza delle forniture, dei lavori o dei servizi»

87G0670

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 1° ottobre 1987.

Attribuzione di una quota variabile di tributi erariali per l'anno 1986 alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 78 dello statuto di autonomia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL TESORO

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente la assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle province medesime;

Considerato che il citato art. 78, con norma analoga a quella già recata dall'art. 60 del precedente testo del medesimo statuto, prevede che la quota di cui trattasi sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il presidente di ciascuna giunta provinciale e, pertanto, che, non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo unico, alla determinazione della quota variabile possa addivenirsi con le modalità stabilite dall'art. 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, concernente l'attuazione del citato precedente art. 60;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione di somme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione dei tributi assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Vista la sentenza n. 180 del 14 luglio 1976, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali da corrispondere alle province autonome di Trento e di Bolzano si proceda sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Considerato che occorre uniformarsi alla suddetta decisione, e che quindi la determinazione di tali maggiorazioni va effettuata con il presente decreto;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sull'entrata in quanto soppressa con il 1° gennaio 1973 ed attribuita, nell'anno 1972, alla regione medesima nella quota dei 7/10, pari a L. 10.265.437.758;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita, dal più volte citato art. 78, in quota variabile alle province di Trento e di Bolzano talchè le somme sostitutive della imposta stessa di cui al medesimo art. 8 concorrono a formare la quota variabile spettante alle due province;

Considerato che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle province di Trento e di Bolzano in quota variabile possono identificarsi nella imposta sul valore aggiunto e nelle imposte di surrogazione del registro e del bollo;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui all'art. 44 si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento si dovrà provvedere mediante intesa annuale fra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che, tenuto conto dei criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare dello stanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per l'anno 1986 viene a fissarsi in L. 15.151.000.000, delle quali L. 10.000.000.000 sono state già erogate dal Ministero della pubblica istruzione nell'anno finanziario 1986, per cui rimangono da erogare nell'anno finanziario 1987 L. 5.151.000.000;

Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Università degli studi di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1986, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le seguenti percentuali dei tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza e residui, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia:

90% dell'imposta sul valore aggiunto;

90% dell'imposta di surrogazione del registro e del bollo.

Art. 2.

Ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 78 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è altresì attribuita alle province autonome una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., attribuita alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, con una maggiorazione del 13.717,534 24%, in modo che complessivamente la somma attribuita alle province stesse ammonti a L. 1.418.430.377.000.

Detta somma sarà ripartita fra le due province in modo da integrare il provento delle quote di tributi, assegnate con il precedente art. 1, fino alla concorrenza della somma convenuta di lire 795.542 milioni per la provincia di Trento e di lire 969.391 milioni per la provincia di Bolzano.

Art. 3.

La determinazione della quota variabile di cui al presente decreto viene fatta con salvezza delle eventuali determinazioni che possano conseguire dalla normativa delle emanande norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria, nonché con salvezza della normativa di cui al nuovo ordinamento finanziario per il quale resta concordata la decorrenza del 1° gennaio dell'anno precedente quello in cui detto ordinamento troverà attuazione.

Art. 4.

Gli intendenti di finanza di Trento e di Bolzano disporranno mediante ordinativi su ordini di accreditamento, in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alle rispettive province autonome di quanto loro spettante ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

All'Università degli studi di Trento è devoluto per il finanziamento degli oneri di funzionamento per l'anno 1986, ai sensi dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, l'importo complessivo di L. 15.151.000.000, di cui L. 10.000.000.000 già erogate nel corso dell'anno finanziario 1986 e L. 5.151.000.000 da erogare nell'anno finanziario 1987.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

L'onere derivante dalla attribuzione della somma sostitutiva di cui al precedente art. 2 farà carico all'apposito cap. 1980 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1987, che sarà integrato mediante riduzione delle somme iscritte al cap. 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il citato anno 1987.

La somma di L. 5.151.000.000, da erogare nell'anno finanziario 1987 ai sensi del precedente art. 5, farà carico al cap. 4103 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno stesso, previa integrazione mediante utilizzo del fondo iscritto al cap. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il citato anno 1987.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro dell'interno
FANFANI

Il Ministro delle finanze
GAVA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1987
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 236

87A9983

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 ottobre 1987.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere riguardanti la costruzione della nuova centrale telefonica in località «Is Mortorius» del comune di Quartu S. Elena.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche;

Visti gli articoli 231 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Sip - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 30 agosto 1984;

Viste la domanda e la relativa documentazione del 6 agosto 1987 con le quali la suddetta società Sip chiede che vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, le opere relative alla costruzione della nuova centrale telefonica in località «Is Mortorius» del comune di Quartu S. Elena (Cagliari);

Visto il piano tecnico esecutivo del compartimento di Cagliari n. SA/CA/ICd/1985, approvato con decreto ministeriale 8 gennaio 1987, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 4, parte 2ª, del 15 febbraio 1987;

Considerato che l'area individuata dalla società Sip risulta la più idonea, sotto il profilo tecnico-economico, a soddisfare le pressanti esigenze del pubblico servizio telefonico e che in loco non risultano praticabili soluzioni alternative a quella prospettata dalla società stessa;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, le opere principali ed accessorie riguardanti la costruzione della nuova centrale telefonica in località «Is Mortorius» del comune di Quartu S. Elena (Cagliari), interessante l'area distinta nel catasto edilizio urbano di Quartu S. Elena al foglio 66, mappale 456 (già 32/b) e mappale 457 (già 32/c).

Art. 2.

Per le opere di cui al precedente art. 1, la società Sip potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, le autorizzazioni che si rendessero eventualmente necessarie.

Art. 3.

Le opere di cui trattasi avranno inizio dalla data di occupazione dell'area specificata nel precedente art. 1 e dovranno ultimarsi entro il 1° luglio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1987

Il Ministro: MAMMÌ

87A9985

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 ottobre 1987.

Riconoscimento nel comune di Potenza del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Laterizi Potenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la domanda della S.p.a. Laterizi Potenza, con sede in Potenza, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della S.I. del Gallitello, stabilimento di Potenza;

Considerato che la società predetta è stata costituita dalla GEPI per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali nel comune di Potenza;

Decreta:

È riconosciuto nel comune di Potenza il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Laterizi Potenza, con sede in Potenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 aprile 1987 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1987

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

87A9763

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 5 novembre 1987, n. **465.**

Disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerato il sensibile miglioramento della situazione epizootologica nei confronti dell'afta epizootica, verificatosi in questi ultimi mesi in Italia e che tra l'altro ha comportato la revoca da parte della Comunità economica europea di gran parte delle misure restrittive nei confronti delle importazioni italiane di animali vivi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, delle carni fresche nonché dei prodotti a base di carne;

Ritenuta necessaria la conseguente attenuazione di talune misure di polizia veterinaria adottate con l'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, in particolare nei confronti delle importazioni in Italia di animali recettivi all'afta epizootica, tale comunque da non pregiudicare le necessarie garanzie zooprofilattiche;

Tenuto conto della necessità di evitare, per quanto possibile, ostacoli non necessari alla libera circolazione degli animali vivi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, che potrebbero configurarsi come misure ad effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, espressamente vietate dal trattato di Roma, soprattutto nella misura in cui negli altri Stati membri della Comunità non si sono verificati focolai di afta epizootica da oltre sei mesi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1969 che detta norme per la profilassi dell'afta epizootica da virus esotici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 13 dicembre 1969;

Vista l'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 20 luglio 1987;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'11 giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1976, norme sanitarie in materia di importazione di animali vivi delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina provenienti dalla Comunità economica europea e dai Paesi terzi, adottate in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 397, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1977;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177, del 31 luglio 1987, modificata dalla ordinanza ministeriale 2 ottobre 1987, n. 416, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 1987;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 313, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1987;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 16 dell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, citata in premessa, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — Gli animali delle specie bovina e bufalina al disopra dei tre mesi di età, in importazione dai Paesi della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, per i quali in applicazione del decreto ministeriale 21 dicembre 1976 citato in premessa non è prevista la preventiva autorizzazione ministeriale, a seguito dell'esito favorevole della visita veterinaria al confine sono inoltrati a destino con l'adempimento delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1976, n. 397, citata in premessa.

Gli animali delle suddette specie possono essere inoltrati negli allevamenti di destinazione o nelle stalle di sosta degli importatori, con esclusione dell'inoltro ai mercati ed alle fiere.

Tali animali, dopo l'arrivo negli allevamenti di destinazione, debbono essere mantenuti separati dagli altri animali della stessa specie per un periodo di osservazione sanitaria di quindici giorni.

Entro 24 ore dall'arrivo a destino è fatto obbligo all'allevatore destinatario di provvedere alla consegna all'autorità sanitaria competente per territorio del certificato sanitario di scorta.

Nel caso di inoltro nella stalla di sosta dell'importatore quest'ultimo è tenuto, entro 24 ore dall'arrivo degli animali, a provvedere alla consegna all'autorità sanitaria competente per territorio del certificato sanitario di scorta.

Entro 72 ore dall'arrivo nella stalla di sosta dell'importatore, gli animali possono essere inoltrati, previa visita veterinaria con esito favorevole, agli allevamenti di destinazione finale, scortati dalla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4 del regolamento di polizia veterinaria citato in premessa, compilata secondo le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 12 della presente ordinanza.

Alla dichiarazione sanitaria di cui sopra dev'essere allegata fotocopia, autenticata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, del certificato sanitario che ha scortato gli animali dal confine fino alla prima destinazione.

È fatto obbligo agli allevatori destinatari di provvedere, sempre entro il termine di 24 ore dall'arrivo

nei rispettivi allevamenti, alla consegna all'autorità sanitaria locale competente per territorio del citato mod. 4 con allegata la fotocopia autenticata del certificato sanitario che ha scortato gli animali dal confine fino alla prima destinazione.

Trascorsi sette giorni dall'arrivo nell'allevamento di destinazione, sempreché non si evidenzino sintomi sospetti di malattie infettive nel qual caso dev'essere data immediata comunicazione telegrafica al Ministero della sanità, gli animali delle specie suddette debbono essere sottoposti a vaccinazione antiaftosa trivalente.

Gli animali stessi sono ammessi a libera pratica trascorso favorevolmente il periodo di otto giorni di osservazione successivo all'avvenuta vaccinazione, qualora dai certificati sanitari di scorta risultino vaccinati nel Paese di provenienza da non oltre quattro mesi e da non meno di quindici giorni.

Contestualmente al trattamento vaccinale antiaftoso non debbono essere praticati trattamenti vaccinali per altre malattie o trattamenti terapeutici che inducano fenomeni immunodepressivi.

Gli animali delle specie di cui sopra, di età superiore ai tre mesi, che non risultino vaccinati nei Paesi di provenienza in quanto di età inferiore ai quattro mesi o perché provenienti da Paesi comunitari o da Paesi terzi ai quali è stata concessa la deroga di cui al paragrafo 1 dell'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono dislocati nell'ambito dell'allevamento di destinazione trascorso il periodo di otto giorni successivi all'avvenuta vaccinazione. Gli animali devono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il venticinquesimo ed il quarantesimo giorno dalla precedente vaccinazione e possono essere spostati dall'allevamento stesso trascorsi sette giorni dall'esecuzione del secondo intervento vaccinale.

Nel caso che gli animali di cui al precedente comma siano destinati a stalle di sosta degli importatori sono applicate le disposizioni di cui ai precedenti quinto, sesto, settimo e ottavo comma del presente articolo.

Qualora gli animali non siano spostati, entro 72 ore dall'arrivo, dalle stalle di sosta dell'importatore nelle stalle dei destinatari finali, i periodi di osservazione sanitaria ed i trattamenti vaccinali antiaftosi, nei casi e nei termini previsti dal presente articolo, debbono essere attuati nelle stalle dell'importatore stesso.

Per quanto riguarda l'importazione degli animali della specie suina dai Paesi della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, si applicano le disposizioni dell'art. 5 dell'ordinanza 22 luglio 1987, n. 313, così come modificato dall'ordinanza 2 ottobre 1987, n. 416, citate in premessa.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Torino, addì 5 novembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

87G0676

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 novembre 1987.

Proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1236/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Vista la propria ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, concernente il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista la nota n. 4389 del 21 ottobre 1987 con la quale il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessità di prorogare le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del proprio sindaco di cui all'ordinanza sopra citata, onde assicurarne la totale disponibilità per le attività inerenti ai gravosi impegni tuttora in corso;

Ravvisata la necessità di accogliere la predetta richiesta;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987 concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987 sono prorogate, a beneficio del sindaco del comune di Valdisotto, per un periodo di tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A9991

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1987), **coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1987, n. 436** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 1987), **recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, ad esclusione delle tabelle allegate, introdotte anch'esse dalla legge di conversione in sostituzione della tabella allegata al decreto-legge nella stesura originaria.

Art. 1.

Revisione degli organici del personale civile degli istituti di prevenzione e pena

1. La dotazione organica dei direttori di istituti di prevenzione e pena, prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271 ***(a)***, e successive modificazioni, è incrementata di numero *200 unità*.

2. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sostituita dalla tabella *B* allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354 ***(b)***, è incrementata di numero 20 unità. *I reggenti i centri di servizio sociale per adulti, che alla data del 1° gennaio 1984 erano preposti alla direzione dei centri medesimi e che lo sono da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inquadrati nella qualifica di direttore di sezione, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1986, ed economica dalla data del decreto di inquadramento.*

3. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271 ***(a)***, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di numero *250* unità e di numero 210 unità.

(a) Il D.L. n. 111/1978 reca: «Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia».

(b) La tabella annnessa alla legge n. 1085/1962 (Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio), come sostituita dalla tabella *B* annessa alla legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) riguarda il ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali.

Art. 2.

Revisione degli organici del personale militare degli istituti di prevenzione e pena

1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, e dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905 ***(a)***, *è aumentato di 100 unità nel grado di maresciallo maggiore, di 96 unità nel grado di maresciallo capo, di 96 unità nel grado di maresciallo ordinario, di 97 unità nei gradi di vice brigadiere e brigadiere e di 1611 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie.*

2. L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 603 ***(b)***, relativamente ai gradi di tenente colonnello e maggiore, è modificato, con decorrenza 1° marzo 1987, come segue:

tenente colonnello: n. 12;
maggiore: n. 15.

3. La disposizione di cui al comma 2 trova effetto, previa riammissione in servizio, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 1987 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, convertito dalla legge 15 giugno 1985, n. 287 ***(c)***, è prorogato di un anno.

(a) La legge n. 773/1981 reca: «Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia». L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 27/1986, dalla legge n. 905/1986 e dal presente decreto, risulta essere il seguente:

marescialli maggiori	n.	364
marescialli capi	»	432
marescialli ordinari	»	483
brigadieri e vice brigadieri	»	2.507
appuntati e guardie	»	23.455

(b) L'organico del ruolo degli ufficiali, per effetto delle modifiche apportate dal presente decreto, risulta essere il seguente:

colonnello	n. 1
tenente colonnello	» 12
maggiore	» 15
capitano	» 16
tenente e sottotenente	» 22

(c) L'art. 1 del D.L. n. 176/1985, in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, prorogava di due anni il termine per il collocamento in congedo dei predetti sottufficiali e militari, disposto da provvedimenti emanati in precedenza.

Art. 3.

Assunzione di vigilatrici penitenziarie

1. *Alla copertura del 30 per cento dei posti di vigilatrice penitenziaria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276* ***(a)****, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione.*

2. La graduatoria sarà formata in base al punteggio conseguito dagli aventi diritto a seguito di un colloquio su materie attinenti alle mansioni proprie delle vigilatrici penitenziarie. A parità di punteggio avranno la precedenza coloro che vantano un numero maggiore globale di giornate di lavoro in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie; in caso di parità di merito, si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ***(b)***.

3. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova del colloquio è composta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986 ***(c)***, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986. Sono esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che abbiano conseguito una votazione inferiore a ventuno trentesimi.

(a) Il D.P.R. n. 276/1971, concerne le assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato.

(b) Il testo dell'art. 5 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 giugno 1986 è riportato in appendice.

Art. 4.

Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena

1. *A decorrere dal 1° gennaio 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65* ***(a)****, relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla tabella* A *allegata al presente decreto.*

2. *A decorrere dal 1° novembre 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65* ***(a)****, relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla annessa tabella* B. *Le misure dell'indennità di servizio penitenziario indicate nella predetta tabella* B *sono interamente pensionabili e vanno corrisposte anche con la tredicesima mensilità. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore, le misure dell'indennità saranno correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria. A decorrere dalla stessa data del 1° novembre 1987, è abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1983, n. 65* ***(a)***.

(a) Il D.P.R. n. 65/1983 reca: «Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria». Il secondo comma dell'art. 1 istituiva un supplemento dell'indennità di servizio penitenziario nella misura di L. 170.000 per il personale dirigente e direttivo e di L. 85.000 per il restante personale, pensionabile limitatamente al 50 per cento.

Art. 4-*bis*

Trattamento economico per gli impiegati direttivi e per i primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria

1. *In favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 1987, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121* ***(a)****, e successive modificazioni, riguardanti rispettivamente:*

a) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente;

b) *l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai primi dirigenti, che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore.*

(a) Il testo dei commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Ai funzionari del ruolo dei commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.

Ai funzionari del ruolo dei commissari ed ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore».

Art. 4-*ter*

Ufficiali distaccati al Corpo degli agenti di custodia Istituzione del ruolo ad esaurimento

1. *Gli ufficiali distaccati da almeno cinque anni al Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703* ***(a)****, sono iscritti, a domanda, con il grado rivestito, in un ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia istituito ai sensi della legge di conversione del presente decreto con effetto dal 1° gennaio 1988.*

2. *Essi conseguono l'avanzamento a ruolo aperto fino al grado di tenente colonnello nell'osservanza dei criteri di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 607* ***(b)***.

3. *Il servizio prestato nel Corpo dalla data del distacco fino alla data di iscrizione nel ruolo ad esaurimento è computato a tutti gli effetti.*

4. *Agli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.*

(a) Il testo vigente dell'art. 41 del D.L.L. n. 508/1945 è riportato in appendice.

(b) La legge n. 607/1971 concerne la revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.

Art. 5.

Retribuzione per lavoro straordinario

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 è soppressa la gratifica prevista dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, modificato dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ***(a)***, in relazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607 ***(b)***.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, per ogni ora di servizio prestato oltre il limite di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 ***(c)***, al personale del Corpo degli agenti di custodia compete la retribuzione per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato.

3. I limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, comprese le maggiori prestazioni risultanti dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei turni di lavoro giornalieri, sono stabiliti, unitamente ai contingenti del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

(a) Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 284/1977 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 11 della legge n. 607/1971 è riportato in appendice.

(c) Si trascrive il testo dell'intero art. 7 del D.P.R. n. 69/1984. (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti):

«Art. 7. *(Orario di lavoro)*. — Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio, di cui all'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è fissato in trentanove ore settimanali e, a decorrere dal 1° ottobre 1984, in trentotto ore settimanali.

A decorrere dalle date indicate dal comma precedente, i turni di lavoro giornalieri sono formati sulla base, rispettivamente, di quarantuno e quaranta ore settimanali. La differenza tra l'orario indicato al primo comma e quello indicato nel presente comma è retribuita come prestazione di lavoro straordinario».

Art. 6.

Onere finanziario

1. *L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è valutato in lire 49.117 milioni per l'anno finanziario 1987, in lire 109.828 milioni per l'anno finanziario 1988 e in lire 109.908 milioni per l'anno finanziario 1989. Ad esso si provvede:*

a) *quanto a lire 12.660 milioni per l'anno 1987 ed a lire 21.775 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti dei centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonché a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria»;*

b) *quanto a lire 32.950 milioni per l'anno 1987, a lire 69.435 milioni per l'anno 1988 e lire 69.515 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;*

c) *quanto a lire 3.507 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riordinamento del Ministero degli affari esteri»; quanto a lire 18.618 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche, di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, nonché modifica di inquadramento di una marca estera e di denominazione di altra marca estera, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 ottobre 1987, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 233 del 6 ottobre 1987.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *A* (a)
(prevista dall'articolo 4, comma 1)

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

CARRIERE	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore e primo dirigente	473.000
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	473.000
	Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari	392.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	240.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	224.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	232.000
	Aiutante alla 1ª e 2ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	216.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	208.000

Nota. — Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto — sia nella carriera dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

TABELLA *B* (a)
(prevista dall'articolo 4, comma 2)

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

CARRIERE	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore	896.000
	Primo dirigente	696.000
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	696.000
	Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari	660.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	385.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	365.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	375.000
	Aiutante alla 1ª e 2ª classe e qualifiche corrispondenti	355.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	345.000

Nota. — Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto — sia nella carriera dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(a) Le presenti tabelle sono state introdotte dalla legge di conversione in sostituzione della tabella allegata al decreto-legge nella stesura originaria.

N.B. — L'art. 1, commi 2 e 3, della legge di conversione n. 436/1987 così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1987, n. 164, e 30 giugno 1987, n. 252 ***(a)***.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I DD.LL. n. 164/1987 e n. 252/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1987 e n. 201 del 29 agosto 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

*Con riferimento alla nota **(b)** all'art. 3:*

Il D.P.R. n. 3/1957 approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. L'art. 5 del testo unico detta norme in materia di riserva di posti ed elenca le preferenze a parità di merito, stabilendo, inoltre, che a parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

*Con riferimento alla nota **(c)** all'art. 3:*

Il testo dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 giugno 1986 (Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali) è il seguente:

«Art. 9. *(Commissioni esaminatrici).* — 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi dei concorsi di cui all'art. 3 del comma 3 dell'art. 4, o con decreto del Ministro competente negli altri casi, e sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionale della settima qualifica funzionale e superiori: da un consigliere di Stato o magistrato con qualifica equiparata, con funzioni di presidente, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla settima qualifica funzionale;

b) per i concorsi per la quinta e sesta qualifica funzionale; da un dirigente con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato, con funzioni di presidente, e da due primi dirigenti o equiparati; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica funzionale;

c) per i concorsi per la prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale: da un dirigente con qualifica di primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari della carriera direttiva con la qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica funzionale.

2. La suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni puo essere effettuata in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

3. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi indicati nel comma 1. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data del bando di concorso.

4. Possono essere nominati i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti, che possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza secondo le disposizioni del comma 3, devono avere la stessa qualifica degli effettivi. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di assenza o impedimento degli effettivi.

5. I compensi al presidente, ai membri effettivi e supplenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici sono determinati per tutti i tipi di concorso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro».

*Con riferimento alla nota **(a)** all'art. 4-ter:*

Il testo vigente dell'art. 41 del D.L.L. n. 508/1945 (Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri) è il seguente:

«Art. 41. — Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il Ministero della difesa o quello dell'interno, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, provvedono, rispettivamente a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia — ai soli fini della istruzione militare e della disciplina degli agenti di custodia — ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del posto vacante in corrispondenza del quale viene disposto il distacco.

In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno essere distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre Armi.

Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella misura stabilita per il grado ricoperto.

Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508».

*Con riferimento alla nota **(a)** all'art. 5:*

Il testo dell'art. 10 della legge n. 284/1977 (Adeguammento e riordinamento di indennità alle forze di polizia e al personale civile degli istituti penitenziari) era il seguente:

«Art. 10. — A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione, ha applicazione l'art. 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607».

Successivamente l'art. 145 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) aveva così disposto:

«Art. 145. *(Criteri di applicazione dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284).* — Il disposto dell'art. 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e dell'art. 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si applica per ogni ora di servizio prestato degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia oltre le sette ore giornaliere.

È abrogato il limite «e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione», contenuto nell'art. 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284».

Per l'art. 11 della legge n. 607/1971 si veda qui appresso.

*Con riferimento alla nota **(b)** all'art. 5:*

L'art. 11 della legge n. 607/1971 (Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio) prevedeva che: «Per ogni giorno di riposo settimanale o di ferie annuali non goduto e per ogni servizio prestato oltre le otto ore giornaliere, per eccezionali esigenze, dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, deve essere corrisposta a costoro una adeguata gratifica».

87A9993

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 90 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A9994

Autorizzazione all'Università di Torino ad acquistare un immobile

Il prefetto di Torino con decreto 26 giugno 1987, n. 894, ha autorizzato l'Università degli studi di Torino ad acquistare dalla società immobiliare «Borgonuovo» S.r.l., con sede in Milano, unità immobiliari site in Torino, al prezzo di L. 1.300.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

87A9482

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Serasem - Perenchies (Francia)	*Colza:* Tapidor Bis 4
Semunion Recherches - St. Florent des Bois (Francia)	*Pisello proteico:* Santon
Verneuil Recherche - Verneuil L'Etang (Francia)	*Orzo polistico:* Santos
Agra - Soc. del seme S.r.l. - Massa Lombarda (Ravenna)	*Barbabietola da zucchero:* Bravo Eco Victory Lima Delta
Crosbyton Int. Seed Co. - Crosbyton - Texas (USA)	*Sorgo da granella:* Minotauro
Callahan Ent. Inc. - Westfield - Indiana (USA)	*Soia:* Cervo
Funk Seed Int. - Bloomingtow - Illinois (USA)	*Soia:* Antilope *Sorgo da foraggio:* Centauro
Northrup King Semences - Saint Sauveur (Francia)	*Sorgo da granella:* Excelsior Citrus Cactus
Ist. sper. colture foraggere - Lodi (Milano)	*Festuca arundinacea:* Tanit
Ist. di agronomia generale e coltivazioni erbacee - Università di Catania	*Favino:* Sikelia Sicania
I.S.E.A. S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)	*Favino:* Colleameno *Triticale:* Catria
Sisforaggera S.p.a. - Bologna	*Orzo polistico:* Pilastro
Fed. ital. consorzi agrari - Roma	*Orzo polistico:* Valerio
Di Frassineto Roberto e Francesca - Monte S. Savino (Arezzo)	*Frumento tenero:* Serena
Semundo Italia - Falconara Marittima (Ancona)	*Triticale:* Amicus
Venturoli sementi - Pianoro (Bologna)	*Colza:* Alexis
La Cruz del Campo s.a. - Siviglia (Spagna)	*Orzo distico:* Arabella
Dr. Guido Giordani - S. Pietro in Casale (Bologna)	*Frumento duro:* Acutron *Frumento tenero:* Reno Setta
Società produttori sementi - Bologna	*Frumento tenero:* Tridano Inox Delfino

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Ceccato sementi S.r.l. - Tombolo (Padova)	*Orzo polistico:* Cannon *Orzo distico:* Plus
Saatzuchtwirtschaft J. Breun - Herzogehaurach (Repubblica Federale Tedesca)	*Orzo distico:* Alexis
Momont et Fils - Mons en Pevele (Francia)	*Orzo distico:* Gavotte Marquise
De Danske Sukkerfabrikker - Copenhagen (Danimarca)	*Barbabietola da zucchero:* Suprema
Claude Camille Benoist - Orgerus (Francia)	*Frumento duro:* Dento
Consorzio agrario provinciale - Parma	*Frumento duro:* Candeba
W. Weibull AB - Landskrona (Svezia)	Nemex Frost
Rustica Bio-Recherches - Mondoville - Blagnac (Francia)	*Colza:* Granit Arthur *Orzo:* Miss
Dr. L. Samoggia - Bologna	*Frumento tenero:* Goal
Ceccato sementi S.r.l. - Tomabolo (Padova)	*Loglio italico:* Master Nibbio *Dattile:* Draga *Fleolo:* Run Sauro *Festuca arundinacea:* Samantha *Trifoglio pratense:* Perseo *Trifoglio bianco:* King *Trifoglio ibrido:* Levante *Erba medica:* Giulia *Veccaia sativa:* Josè

87A9709

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 30 settembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotorossi - Cotonificio Rossi industria tessile, con sede e stabilimento in Vicenza, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 22 dicembre 1986 al 31 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo motori, sede di Arzignano e uffici periferici di Bologna, Firenze, Milano e Roma (gruppo industriale Ercole Marelli), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° giugno 1986 al 31 gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belchini, con sede in Follonica (Grosseto), cantiere di Scarlino, località Casone (presso lo stabilimento Solmine), in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 3 novembre 1986 al 31 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cartiere del Timavo e del Sole*, con sede amministrativa e commerciale in Milano-Fiori ed Assago (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 18 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

2) *S.p.a. Cartiere del Timavo e del Sole*, stabilimento in Sora (Frosinone):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 18 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale.

3) *S.p.a. Falconi costruzioni impianti* di Novara:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 18 settembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1986: dal 1° gennaio 1985.

4) *Hercules Bewoid Italia* di Casal Monferrato (Alessandria):

periodo: dal 23 giugno 1986 al 22 luglio 1986;
delibera CIPI: 18 settembre 1987;
causale: crisi aziendale.

87A9831

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte ed avviso relativo alla pubblicazione delle prove orali del pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1987 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8,30 dei giorni 11 e 12 dicembre 1987.

La data, l'ora e la sede di svolgimento delle prove orali saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1988.

87A9757

Rinvio delle prove scritte del concorso a trenta posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1987, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 387, le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario del ruolo dei magistrati regionali, già fissate per i giorni 18, 19, 20 e 21 novembre 1987, alle ore 8,30, avranno luogo in Roma, presso la sala delle conferenze delle ferrovie dello Stato in via Giolitti n. 34, nei giorni 11, 12, 13 e 14 gennaio 1988, con inizio alle ore 8,30.

87A10069

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sono pubblicate, il giorno 16 novembre 1987, le graduatorie di merito relative alle selezioni del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e art. 15 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, per svolgere le funzioni di «Preside di scuola secondaria di primo grado (codice funzione 028)» e di «Lettore nelle istituzioni straniere di istruzione universitaria (codice funzione 033)».

87A10001

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a undici posti di vice direttore, livello settimo, nel ruolo del personale amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 13 del 15 luglio 1987, pubblicato il 27 ottobre 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1987, registro n. 20 Giustizia, foglio n. 165, che approva la graduatoria di merito relativa ai candidati che hanno superato il concorso, per esami, a undici posti di vice direttore in prova, livello settimo, nel ruolo del personale amministrativo dell'ex carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 18 settembre 1985.

87A9955

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto, elevato a tre, vacante al 31 dicembre 1985, di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale di settembre 1987 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 10 ottobre 1987, pubblica il decreto ministeriale 11 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1987, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 270, che approva la graduatoria di merito e dichiara gli ammessi al corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di un posto, elevato a tre, vacante al 31 dicembre 1985, di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 30 dicembre 1985.

87A10002

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento, da quattordici a sedici, del numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, a tecnico dei fari nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1986 (registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1987, registro n. 27 Difesa, foglio n. 379) concernente l'approvazione della graduatoria di merito, della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di tecnico dei fari in prova, nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1984;

Accertato che nel ruolo organico del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, esisteva, ed esiste tuttora, una disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il conferimento agli idonei degli ulteriori posti disponibili nella misura di un quinto di quelli messi a concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di tecnico dei fari in prova, nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1984, è elevato nella misura di un quinto, pari a due posti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1987

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1987
Registro n. 42 Difesa, foglio n. 289

87A9954

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi dieci posti di geologo, settimo livello, nel ruolo del personale della carriera tecnica-direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente provvedimenti a favore dei militari di leva, volontari o raffermati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1987, n. 373, concernente interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo;

Considerato che l'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 373/87 dispone l'aumento degli organici del Ministero dei lavori pubblici di complessivi cinquecentosessanta posti di cui dieci posti di geologo, settima qualifica funzionale;

che per la copertura dei suddetti posti il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a bandire pubblici concorsi, anche circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1977, n. 11166, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma d'esame per l'accesso alla carriera direttiva-tecnica;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente la riserva di posti al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei prescritti requisiti, nei casi di aumento di posti di organico;

Ritenuta l'opportunità di bandire separati concorsi circoscrizionali secondo la ripartizione appresso specificata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, a complessivi dieci posti di geologo in prova (settima qualifica funzionale), nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I concorsi di cui al comma precedente sono indetti per le seguenti circoscrizioni territoriali e, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, per le regioni sottoindicate:

a) *Circoscrizione del nord Italia:* posti complessivi due:

Veneto . . . . posti 2

b) *Circoscrizione del centro Italia:* posti complessivi sei:

Lazio . . . . posti 6

c) *Circoscrizione del sud Italia:* posti complessivi due così ripartiti:

Campania . . . . posti 1
Calabria . . . . » 1

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei requisiti prescritti e del titolo di studio indicato nel successivo art. 2 del presente bando.

A norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso è altresì riservato ai dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici con qualifica di segretario capo o principale o qualifiche corrispondenti in possesso del titolo di studio previsto dal presente bando.

A norma dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il 5% dei posti messi a concorso è riservato ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

A norma dell'art. 40, comma secondo, della legge 20 settembre 1980, n. 574, il 2% dei posti messi a concorso è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che terminino senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della medesima legge n. 574/80.

I candidati dovranno indicare nella domanda la circoscrizione territoriale per la quale intendono concorrere.

È consentita la presentazione della domanda per una sola circoscrizione.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di laurea in scienze geologiche;
2) cittadinanza italiana;
3) idoneità fisica all'impiego;
4) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato purché complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
c) per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni.

Il limite massimo di 35 anni è elevato a 45 anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra, militari e civili, e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono fatte salve altresì le eventuali altre elevazioni del limite massimo di età anzidetto, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

5) avere il godimento dei diritti politici;
6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 1 si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 2).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);
b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;
f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;
l) la circoscrizione territoriale per la quale si intende porre la propria candidatura e la regione o le regioni preferite nell'ambito della circoscrizione territoriale prescelta;
m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;
n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482;
o) la lingua straniera sulla quale intende sostenere il colloquio (inglese o francese).

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande relative ai presenti concorsi entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 1 del presente bando, composte a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986, saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte di ciascun concorso circoscrizionale avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 marzo 1988.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento anche successivamente all'espletamento delle prove scritte cui pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti o per inosservanza delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;
b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (v. allegato 3).

Art. 8.

Per ciascuna circoscrizione territoriale di cui all'art. 1 del presente bando sarà formulata dalle rispettive commissioni esaminatrici la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Tali graduatorie verranno approvate, con separati decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I vincitori di ciascun concorso circoscrizionale verranno nominati in prova, secondo l'ordine di graduatoria nonché nel rispetto delle riserve, preferenze e precedenze di cui al precedente art. 7.

I medesimi verranno assegnati ed immessi immediatamente in servizio presso uno degli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente sede in una delle regioni della circoscrizione prescelta.

Ciascun interessato sarà invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria presso l'ufficio cui sarà destinato, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Art. 9.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione, i sottoindicati documenti, redatti in bollo ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare;

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello Stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui a numeri 3) e 5), del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, che provvederà alla emissione del provvedimento formale di nomina.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del settimo livello retributivo, classe iniziale, stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quelle di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1987

Il Ministro: DE ROSE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1987
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 374

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Esposizione e svolgimento critico su un fenomeno naturale richiedente l'applicazione di elementi di geofisica o su manifestazioni sismiche con interpretazione di dati di sismologia strumentale secondo i principi della meccanica statica e dinamica.

2) Esposizione e svolgimento critico di un argomento relativo alla tettonica, tettogenesi alla meccanica delle rocce e delle terre, alla litologia ed alla litostratigrafia ed ai metodi di indagine in sito ed in laboratorio.

Colloquio:

Il colloquio oltre alle materie oggetto delle prove scritte verte sulle seguenti materie:

sismologia ed accelerografia con interpretazione delle registrazioni e funzionamento strumentali;

nozioni sul funzionamento di calcolatori elettronici;

principi di statistica applicata e di matematica;

legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

nozioni di lingua straniera.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in..................... c.a.p............ (provincia di ....) via .... n. ...... chiede di essere ammesso al concorso a dieci posti di geologo in prova per la circoscrizione territoriale del (nord, centro o sud) con preferenza per la regione.. bandito con il decreto ministeriale in data 22 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 dell'11 novembre 1987.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limite di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché..

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... ....(2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso.. in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente.. (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero...................... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il... (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza..

l) lingua straniera ....

Data, ...

Firma .... (6)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni..

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il.......................................; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 3

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Insigniti di medaglia al valor militare.

Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.

Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

Profughi.

Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

Orfani di guerra.

Orfani dei caduti:
a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

Feriti in combattimento.

Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

Aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

Figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra, ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti in guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro.

Aver prestato servizio militare come combattente.

Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

Coniugati con riguardo al numero dei figli.

Invalidi civili.

Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1979, e successive modificazioni.

Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Età.

87A9920

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi cinque posti di architetto, settimo livello, nel ruolo del personale della carriera tecnica-direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente provvedimenti a favore dei militari di leva, volontari o raffermati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1987, n. 373, concernente interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo;

Considerato che l'art. 3 del suddetto decreto-legge n. 373/87 dispone l'aumento degli organici del Ministero dei lavori pubblici di complessivi cinquecentosessanta posti di cui cinque posti di architetto, settima qualifica funzionale;

che per la copertura dei suddetti posti il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a bandire pubblici concorsi, anche circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1977, n. 11166, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma d'esame per l'accesso alla carriera direttiva-tecnica;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente la riserva di posti al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei prescritti requisiti, nei casi di aumento di posti di organico;

Ritenuta l'opportunità di bandire separati concorsi circoscrizionali secondo la ripartizione appresso specificata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, a complessivi cinque posti di architetto (settima qualifica funzionale), nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I concorsi di cui al comma precedente sono indetti per le seguenti circoscrizioni territoriali e, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, per le regioni sottoindicate:

a) *Circoscrizione del nord Italia:* posti complessivi due così ripartiti:

Veneto . . . . posti 1
Lombardia . . . . » 1

b) Circoscrizione del centro Italia: posti complessivi tre così ripartiti:

Toscana . . . . posti 1
Lazio . . . . » 2

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici in possesso dei requisiti prescritti e del titolo di studio indicato nel successivo art. 2 del presente bando.

A norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso è altresì riservato ai dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici con qualifica di segretario capo o principale o qualifiche corrispondenti in possesso del titolo di studio previsto dal presente bando.

A norma dell'art. 19 della legge n. 958, del 24 dicembre 1986 il 5% dei posti messi a concorso è riservato ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

A norma dell'art. 40, comma secondo, della legge 20 settembre 1980, n. 574, il 2% dei posti messi a concorso è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che terminino senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della medesima legge n. 574/80.

I candidati dovranno indicare nella domanda la circoscrizione territoriale per la quale intendono concorrere e la regione nell'ambito della circoscrizione prescelta presso la quale preferirebbero essere destinati in caso di nomina.

È consentita la presentazione della domanda per una sola circoscrizione.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di laurea in architettura;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 35 anni è elevato, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore ai tre anni.

Il limite massimo di 35 anni è elevato a 45 anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra, militari e civili, e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono fatte salve altresì le eventuali altre elevazioni del limite massimo di età anzidetto, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 1 si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 2).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, in caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) la circoscrizione territoriale per la quale si intende porre la propria candidatura e la regione o le regioni preferite nell'ambito della circoscrizione territoriale prescelta;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482.

o) la lingua straniera sulla quale intende sostenere il colloquio (inglese o francese).

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande relative ai presenti concorsi entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 1 del presente bando, composte a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986, saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte di ciascun concorso circoscrizionale avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 15 marzo 1988.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento anche successivamente all'espletamento delle prove scritte cui pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti o per inosservanza delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (v. allegato 3).

Art. 8.

Per ciascuna circoscrizione territoriale di cui all'art. 1 del presente bando sarà formulata dalle rispettive commissioni esaminatrici la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Tali graduatorie verranno approvate, con separati decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I vincitori di ciascun concorso circoscrizionale verranno nominati in prova, secondo l'ordine di graduatoria nonché nel rispetto delle riserve, preferenze e precedenze di cui al precedente art. 7.

I medesimi verranno assegnati ed immessi immediatamente in servizio presso uno degli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente sede in una delle regioni della circoscrizione prescelta.

Ciascun interessato sarà invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria presso l'ufficio cui sarà destinato, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Art. 9.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione, i sottoindicati documenti, redatti in bollo ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui a numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti imcompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, che provvederà alla emissione del provvedimento formale di nomina.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del settimo livello retributivo, classe iniziale, stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quelle di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1987

Il Ministro: DE ROSE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1987
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 375

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

A) Relazione tecnico-illustrativa, corredata di eventuali grafici, avente per oggetto uno dei seguenti argomenti: metodi e criteri di formazione degli strumenti di pianificazione; standards urbanistici; interventi di conservazione e di risanamento dei centri storici e di qualificazione di centri urbani, problemi generali attinenti l'organizzazione del territorio con riferimento agli aspetti tecnici ed istituzionali.

B) Rappresentazione, mediante elaborati grafici, di una soluzione progettuale di massima avente per tema uno o più degli elementi che concorrono a definire l'assetto del territorio, infrastrutture, attività produttiva, residenze, servizi.

Colloquio:

Oltre alle materie del corso di laurea il colloquio riguarderà:

la vigente legislazione urbanistica, edilizia e di tutela del territorio;

la tecnologia in uso per il rilevamento e l'elaborazione di dati utilizzabili negli studi di strumenti di pianificazione;

tecnologia ed uso dei materiali da costruzione;

nozioni sulle norme vigenti circa la gestione degli appalti per opere pubbliche;

organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici o da altri enti e Ministeri che svolgono attività attinenti l'urbanistica;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni di lingua straniera (inglese o francese).

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente in .... c.a.p. .... (provincia di ....) via .... n. ..... chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di architetto-urbanista in prova per la circoscrizione territoriale del .... (nord o centro) con preferenza per la regione .... bandito con il decreto ministeriale in data 22 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 dell'11 novembre 1987.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché ....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso .... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .... (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero .... con la qualifica di .... presso il quale è stato assunto il .... (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza ....;

l) lingua straniera ....

Data, ...

Firma .... (6)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ....; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 3

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Insigniti di medaglia al valor militare.

Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.

Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

Profughi.

Mutilati ed invalidi:

a) per servizio;
b) del lavoro.

Orfani di guerra.

Orfani dei caduti:

a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

Feriti in combattimento.

Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

Aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

Figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

Aver prestato servizio militare come combattente.

Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

Coniugati con riguardo al numero dei figli.

Invalidi civili.

Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1979, e successive modificazioni.

Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Età

87A9919

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, ed in particolare l'art. 3, concernente la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi a posti di provveditore agli studi;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduta la legge 30 marzo 1976, n. 88, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, riguardante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116;

Veduta la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico;

Considerata la necessità di ricoprire tutti i posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi che si renderanno disponibili nel corso dell'anno 1987 nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata, pertanto, l'esigenza di attivare tempestivamente le procedure concorsuali previste dall'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1971, n. 283, espressamente richiamato dall'art. 45 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

Considerato, altresì, che nel ruolo del personale della carriera dirigenziale amministrativa dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione si rende disponibile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 un posto di dirigente superiore per i servizi amministrativi da conferire mediante concorso, per titoli, integrato da colloquio, alle categorie di personale indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

È indetto un concorso, per titoli, integrato da colloquio, a dirigente superiore per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per un posto.

Le eventuali ulteriori disponibilità di posti che si dovessero verificare nel corso dell'anno 1987 e fino al 31 dicembre 1987 per cessazione dal servizio diverse dal collocamento a riposo per limiti di età, integreranno il posto messo a concorso con il presente bando, nel limite della percentuale stabilita dal combinato disposto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283/71.

I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3. Non saranno presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

È ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il sessantacinquesimo anno di età:

1) i presidi di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

2) i docenti di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado di cui al quadro I della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo *A*, che abbiano maturato dodici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

3) i docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria di primo grado, di cui al quadro II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo *B*, che abbiano maturato quattordici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

4) gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di primo dirigente amministrativo;

5) gli ispettori tecnici periferici;

6) direttori didattici della scuola elementare, di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, con almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domande di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta legale, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricezione entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati direttamente al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonché l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di avere (o di non avere) adeguata conoscenza della lingua tedesca;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Il personale di cui al n. 4) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né a procedimento disciplinare o penale.

Il personale di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso.

Il personale di cui al precedente comma dovrà, inoltre, dichiarare di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, di non essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974 né di essere sottoposto a procedimento penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

Documentazione

La domanda deve essere corredata di:

1) copia integrale in carta legale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, cioè in riferimento al ruolo di appartenenza del candidato, relativamente agli anni solari 1984, 1985, 1986 e agli anni scolastici 1983-84, 1984-85 e 1985-86.

In sostituzione del giudizio complessivo i professori, di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 2 dovranno presentare per lo stesso periodo copia autenticata in carta legale dei documenti relativi alla valutazione del servizio previsto dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Qualora lo stato di servizio prodotto dai candidati di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6) dell'art. 2 del predetto bando (presidi, primi dirigenti, ispettori tecnici periferici e direttori didattici) sia carente, per uno o più anni relativi all'ultimo triennio, dell'indicazione dei giudizi complessivi, detto documento dovrà essere trasmesso, a cura della divisione I della Direzione generale del personale, alle amministrazioni di appartenenza dei singoli candidati affinché queste provvedano all'integrazione d'ufficio con l'indicazione dei giudizi mancanti.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca il cui importo corrisponda al bollo vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

In luogo del giudizio complessivo verrà valutato, per i candidati che in uno degli anni scolastici sopra indicati si trovavano in periodo di prova il servizio prestato dagli stessi;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 9;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati.

I documenti che non siano chiaramente identificabili nell'elenco presentato non saranno valutati;

4) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni di cui al seguente art. 5;

5) *curriculum*, in tre copie, sottoscritte dal candidato medesimo, sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Pubblicazioni

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande gli interessati dovranno far pervenire separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni scientifiche, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa. Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione: «Concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi amministrativi».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate le bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Esclusioni - Riferimenti

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti, o parte di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande e delle pubblicazioni che verranno presentate al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare riferimento alla copia integrale dello stato di servizio presentato per precedenti analoghi concorsi.

Non è consentito, altresì, fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Punteggio dei titoli e del colloquio

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Art. 9.

Tabella di valutazione dei titoli

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuati in base alla seguente tabella di valutazione:

1) pubblicazioni: fino a punti 12.

Sono valutate le pubblicazioni scientifiche relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche, letterarie e filosofiche nonchè quelle concernenti le problematiche pedagogico-didattiche, l'ordinamento scolastico o qualunque altra riguardante le attività ed i servizi propri del Ministero della pubblica istruzione, che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. In nessun caso sono valutate bozze di stampa;

2) pubblicazioni in lingua tedesca: fino a punti 2.

Non sono valutate bozze di stampa;

3) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 10.

Sono valutati soltanto quelli che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal superiore diretto del candidato risultino svolti dal medesimo nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti a servizi dell'amministrazione, nonchè sulla problematica didattica e scolastica.

Non saranno presi in considerazione i lavori originali non accompagnati dalla predetta dichiarazione;

4) incarichi di insegnamento nelle università e negli istituti di istruzione superiore: fino a punti 3.

Sono valutati soltanto gli incarichi di insegnamento universitario o impartito in istituti di istruzione superiore, che, da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal rettore, risulti siano stati formalmente conferiti dalle autorità accademiche ed effettivamente prestati.

Non sono valutati i servizi resi in qualità di assistente o contrattista o di tecnico laureato, nonchè le lezioni saltuarie e comunque di collaborazione al titolare o all'incaricato di qualsiasi insegnamento.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio già indicato;

5) abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca: punti 1;

6) altri diplomi di laurea: fino a punti 1.

Il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso non è valutato. Per gli altri diplomi di laurea la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato:

7) incarichi e servizi speciali: fino a punti 8.

Gli incarichi ed i servizi valutabili sono quelli che dalla idonea documentazione esibita dal candidato risultino essere stati effettivamente espletati e preventivamente disposti con atto dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il candidato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio e nei compiti di istituto ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica o una particolare competenza didattica e scolastica o l'assunzione di particolari responsabilità.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione degli incarichi e servizi prestati entro il massimo del punteggio già indicato;

8) corsi di perfezionamento o di specializzazione ovvero corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento: fino a punti 4.

Sono valutati:

A) Corsi di perfezionamento o di specializzazione svolti presso le università degli studi.

B) Corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati o autorizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le modalità indicate nell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciascuno dei corsi sopraindicati, conclusosi con l'attribuzione di un punteggio o superato con la dichiarazione di esito favorevole, la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio stabilito;

9) attività e carriera didattica. Attività e carriera amministrativa: fino ad un massimo di punti 19 di cui fino a punti 10 per l'anzianità di effettivo servizio e fino a punti 9 per la qualità del servizio stesso:

a) è valutato fino ad un massimo di punti 10 (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) l'effettivo servizio di ruolo prestato quale preside di istituti e scuola di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale docente di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale impiegato civile della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato, o quale ispettore tecnico periferico, o quale direttore didattico delle scuole elementari statali di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

b) qualità del servizio: fino a punti 9.

La valutazione della qualità del servizio è riferita agli ultimi tre anni scolastici o solari, in riferimento al ruolo di appartenenza del candidato.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione della qualità del servizio.

Art. 10.

Colloquio

Il colloquio integrativo al quale sono ammessi i candidati che, nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 32 punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed all'attitudine a svolgere funzioni di dirigente superiore, nonchè se il concorrente stesso ha dichiarato nella domanda di avere adeguata conoscenza della lingua tedesca, all'accertamento di tale sua conoscenza.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la valutazione di 32 punti su 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuna.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 11.

Titoli di preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 12.

Graduatorie

La graduatoria di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio. In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sarà dichiarato vincitore il candidato primo classificato che ricoprirà il posto messo a concorso con il presente bando.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto, resti scoperto per rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione potrà procedere alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore e degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria del vincitore, quelli che subentreranno nella nomina al vincitore medesimo rinunciatario o dichiarato decaduto dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito, in regola con le vigenti disposizioni fiscali:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato medico rilasciato da un medico militare ovvero dal medico legale delle unità sanitarie locali o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Art. 14.

Nomina

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova a dirigente superiore per i servizi amministrativi ai sensi dell'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 316

87A9444

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di disciplina n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 1986, si svolgeranno presso i locali della II clinica odontoiatrica del Policlinico secondo il seguente calendario:

prima prova: 3 dicembre 1987, ore 9;
seconda prova: 4 dicembre 1987, ore 9.

87A9811

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la Seconda Università di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 11, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 1986, si svolgeranno presso i locali dell'Università, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 dicembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 18 dicembre 1987, ore 9.

87A9812

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1987 recante: «Autorizzazione, per l'anno 1987, ai Ministeri, alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ed alle aziende di Stato e le gestioni commissariali governative ad assumere personale vincitore di concorso, ai sensi del comma 12 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 23 settembre 1987).

Nel decreto citato in epigrafe e pubblicato alla pag. 12 della sopra riportata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoindicate pagine:

alla pag. 13, punto 1) Consiglio di Stato, alla lettera *c*), dopo qualifica, è aggiunta la parola *funzionale*;
alla pag. 13, punto 3) Ministero degli affari esteri, alla lettera *d*), dove è scritto: *direttiva*, leggasi: *esecutiva*;
alla pag. 14, punto 4) Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla lettera *t*), dove è scritto: *VII*, leggasi: *VI*, e alla lettera *aa*), dove è scritto: *direttiva*, leggasi: *esecutiva*;
alla pag. 15, punto 9) Ministero delle finanze, alla lettera *h*), dopo la parola unità, è aggiunto: *di commessi*, e alla lettera *n*), dopo la parola laboratori, è aggiunto: *chimici*;
alla pag. 16, punto 14) Ministero della marina mercantile, alla lettera *a*), dove è scritto: *IV*, leggasi *VI*;
alla pag. 16, punto 15) Ministero della pubblica istruzione, alla lettera *b*), dove è scritto: *IV*, leggasi *VI*;
alla pag. 20, punto 22) Amministrazione dei monopoli di Stato, alla lettera *b*), dove è scritto: *II*, leggasi: *III*.

87A9975

Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero dell'unico servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso del presidio ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 15 della regione Veneto. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 9 ottobre 1987).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 36 della indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel titolo dove è scritto: «Concorso a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 15», leggasi: «*concorso pubblico a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero dell'unico servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso del presidio ospedaliero* presso l'unità sanitaria locale n. 15», e dove è scritto: «... scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione ...», leggasi: «... scade il quarantacinquesimo giorno *dalla data* di pubblicazione ...».

87A9974

Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - diabetologia, per il centro antidiabetico, presso l'unità sanitaria locale n. 3 della regione Veneto. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 5 novembre 1987).

All'estratto di bando citato in epigrafe, sia nel titolo che nel testo pubblicato alla pagina 34 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - diabetologia, per il centro antidiabetico, presso l'unità sanitaria locale n. 3», leggasi: «Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero *per il centro antidiabetico, a tempo pieno, disciplina* di medicina generale - diabetologia, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

87A10030

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 82.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. 313.000
- semestrale . . . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 90.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100872640) L. 700